

Al Sig. Sindaco
del Comune di
28066 GALLIATE

OGGETTO: **Domanda di inserimento nell'unico albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di Seggio elettorale.**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a Galliate in Via _____ tel. (OBBLIGATORIO) _____

CHIEDE

di essere incluso/a nell'albo delle persone idonee a svolgere l'ufficio di Scrutatore, di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituito dalla legge 30 aprile 1999, n. 120.

Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara, ai sensi dell'art.1 del D.P.R.20 ottobre 1998, n. 403:

- a) di essere elettore del Comune di GALLIATE;
- b) di aver assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:

- c) di esercitare la professione di:

ovvero
di trovarsi nella seguente condizione non professionale:

- d) di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di Scrutatore di Seggio (art. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570), retro indicate;
- e) di impegnarsi a presentare rinuncia qualora non potesse più ricoprire l'incarico.

GALLIATE, li _____

FIRMA

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 30 NOVEMBRE

SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNE DI GALLIATE

Ricevuto in data _____

CONTINUA SUL RETRO

(*) Al fine di procedere ai controlli previsti sul contenuto delle dichiarazioni (D.P.R. 403/98 ART. 11):

presente in visione il titolo di studio in originale

dichiaro che il titolo di studio è stato conseguito:

presso l'Istituto _____

nell'anno scolastico/accademico _____

Sono esclusi dalle Funzioni di Scrutatore di Seggio:

- a) I dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i dipendenti presso le A.S.L., con le funzioni già attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
- c) I Segretari comunali e i dipendente dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- d) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

COMUNE DI GALLIATE
Ufficio Elettorale

AVVERTENZA PER I MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI

Per disposizione ministeriale si richiamano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali nello svolgimento dell'attività di competenza presso il seggio.

Si raccomanda inoltre la massima precisione in tutti gli adempimenti affidati dalla legge e dai rispettivi Presidenti di seggio, collaborando attivamente con gli stessi affinché le operazioni si svolgano con speditezza e puntualità.

Particolare attenzione va rivolta al controllo delle tessere elettorali personali degli elettori che si presentano a votare ed all'annotazione del rispettivo numero nell'apposito registro.

Si riportano, qui di seguito, le conseguenze di natura penale cui si può andare incontro in caso di comportamento difforme.

TESTO UNICO 30 MARZO 1957, N. 361

Art. 94

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi con la multa da € 5,00 a € 25,00.

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 309,00 a € 2.065,00.

Art. 99

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72)

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 309,00 a € 1.549,00.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 309,00 a € 2.065,00.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da € 1.000,00 a € 2.000,00.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da € 500,00 a € 2.000,00.

Art. 102

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a € 206,00.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 206,00.

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 51,00.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a € 129,00.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da € 258,00 a € 1.291,00.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 516,00 a € 2.065,00.

Art. 104

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a € 1.032,00. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 2.065,00.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 1.032,00 a € 2.065,00.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 1.032,00 a € 2.065,00.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a € 2.065,00.

I rappresentanti *dei candidati nei collegi uninominali* e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 1.032,00 a € 2.065,00.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a € 2.065,00.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a € 2.065,00.

Art. 108

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82)

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 309,00 a € 516,00. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 111

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86)

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.